

CONSORZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI



ARZANO



CASORIA




CASAVATORE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL CIMITERO DI ARZANO, CASORIA E CASAVATORE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N° 2 DEL 30/01/2015

APPROVATO DALLA CONSULTA REGIONALE PARERE FAVOREVOLE
NOTA PROT. 0287679 DEL 27/04/2015 ACQUISITO AGLI ATTI
DELL'ENTE CON PROT. 1071/2015

CONSULTA ALL. 4 DEL 20/01/2015



INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art.1 Finalità delle norme
- Art.2 Competenze
- Art.3 Responsabilità
- Art.4 Servizi gratuiti ed a pagamento

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

- Art.5 Denuncia dei decessi
- Art.6 Denuncia decessi accidentali o delittuosi
- Art.7 Denuncia causa di morte
- Art.8 Casi di morte per malattie infettive-diffusive
- Art.9 Comunicazione di decessi dovuti a reati
- Art.10 Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali
- Art.11 Medico necroscopico

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

- Art.12 Periodo di osservazione
- Art.13 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente
- Art.14 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva – diffusiva o per avanzato stato di putrefazione
- Art.15 Disposizione della salma durante il periodo di osservazione
- Art.16 Deposito di osservazione
- Art.17 Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive-diffusive
- Art.18 Onoranze funebri a salme di persone decedute per malattie infettive diffuse o portatrici di radioattività
- Art.19 Trasporto salme al deposito di osservazione
- Art.20 Depositi ed obitori speciali

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

- Art.21 Autorizzazione alla sepoltura
- Art.22 Nulla osta dell'autorità giudiziaria

Art.23 Inumazione di parti del corpo umano

Art.24 Nati morti e prodotti abortivi

CAPO V

INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art.25 Riscontro diagnostico

Art.26 Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico.
Autopsie e trattamenti di conservazione

CAPO VI

SEPOLTURA DEI CADAVERI - FERETRI

Art.27 Deposizione del cadavere nel feretro

Art.28 Verifica e chiusura dei feretri

Art.29 Caratteristiche feretri per inumazioni

Art.30 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni

Art.31 Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune

Art.32 Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

Art.33 Caratteristiche feretri per cremazioni

Art.34 Chiusura del feretro. Verbale di incassatura di salma

Art.35 Fornitura gratuita de feretri

Art.36 Piastrina di riconoscimento

TITOLO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI, LICENZA, OBBLIGHI E DIVIETI

Art.37 Autorizzazioni – Funzioni

Art.38 Divieti

Art.39 Controlli e sanzioni amministrative

Art.40 Casi di interdizione dall'esercizio dell'attività funebre

CAPO II

ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art.41 Orario e percorsi dei trasporti funebri

Art.42 Servizio di trasporto funebre

CAPO III

TARIFFE

Art.43 Tariffe dei trasporti funebri

CAPO IV

TRASPORTI

Art.44 Trasporti funebri a carico del Comune

Art.45 Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario

Art.46 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero

Art.47 Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero

Art.48 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive- diffuse

Art.49 Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri

Art.50 Obbligo dell'autorizzazione al trasporto

Art.51 Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento ed altre indagini scientifiche

Art.52 Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche

Art.53 Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri

TITOLO III

CAPO I

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art.54 Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero

Art.55 Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione

Art.56 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

Art.57 Consegna registro al Comune

Art.58 Divieto di riapertura del feretro

CAPO II

INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.59 Norma di rinvio

CAPO III

CREMAZIONI

Art.60 Cremazione

Art.61 Autorizzazione alla cremazione

Art.62 Cremazione dei cadaveri

Art.63 Cremazione di resti mortali e di ossa

Art.64 Affidamento e dispersione delle ceneri

Art.65 Modalità di conservazione delle ceneri

Art.66 Luoghi di dispersione delle ceneri

Art.67 Ricevimento delle ceneri

Art.68 Sanzioni amministrative

- Art.69 Senso comunitario della morte
Art.70 Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri
Art.71 Deposito provvisorio
Art.72 Verbale di consegna – Registro

TITOLO IV

CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO

- Art.73 Sepolture private – Atto di concessione.
Art.74 Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle
Art.75 Depositi temporanei
Art.76 Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima – Divieto di cessione
Art.77 Concessioni speciali
Art.78 Manutenzione sepolture
Art.79 Fascicoli delle concessioni cimiteriali

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

- Art.80 Divisione – Subentri
Art.81 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.
Art.82 Trasferimento di concessione di aree con parziale o totale costruzione
Art.83 Rinuncia a concessione di aree libere

CAPO III

DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

- Art. 84 Decadenza della concessione
Art. 85 Revoca della concessione
Art. 86 Estensione della concessione-Estinzione della concessione
Art. 87 Effetti della decadenza o della scadenza della concessione

TITOLO V

DISPOSIZIONIVARIE

CAPO I

REGISTRI - SCHEDARI – SCADENZARI

- Art.88 Registro delle concessioni
Art.89 Registro giornallero delle operazioni mortuarie

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI FINALI

Art.90 Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art.91 Cautele

Art.92 Dirigente Responsabile Servizi Cimiteriali

Art.93 Concessioni pregresse

Art.94 Sepolture private

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art.95 Contratti non ancora stipulati

Art.96 Termini per presentazione istanze

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

"Finalità delle norme"

Il presente regolamento, assunto con riferimento all'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 2730, luglio 1934, n. 1265, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, con la L. n. 130/2001, integrata con il Decreto del 1 luglio 2005 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, della Legge Regione Campania n. 12 del 24 novembre 2001 così come modificata con L.R. Campania n. 7/2013, della L. R. Campania n. 20/2006, e della legge Regione Campania del 21/01/2010 n.2 art.75 e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia, disciplina il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dal decesso delle persone e a disciplinare il servizio necroscopico, di trasporti funebri, di cremazione, di custodia, e in genere di tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

"Competenze"

Come previsto dalla legge, i servizi di Polizia Mortuaria sono di competenza dei singoli Comuni Consorziati, mentre i servizi cimiteriali sono di competenza esclusiva del Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Arzano, Casavatore e Casoria

Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

I poteri relativi alle funzioni di polizia mortuaria attribuiti al Sindaco del Comune sul cui territorio insiste il Cimitero, ai sensi dello Statuto del Consorzio Cimiteriale, restano attribuiti al Presidente del Consiglio Consortile ad eccezione di quelli di cui all'art.94 del DPR 285/90 di competenza del Consiglio Consortile.

E' di competenza del Direttore del Consorzio Cimiteriale, secondo quanto previsto dall'articolo 19 dello Statuto consortile, l'emanazione degli atti e la responsabilità gestionale del Consorzio Cimiteriale.

L'Azienda sanitaria locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al

Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 3

"Responsabilità"

Il Direttore del Cimitero Consortile cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione degli utenti e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causa danni a persone e cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

Art. 4

"Servizi gratuiti e a pagamento"

Sono servizi gratuiti quelli d'interesse pubblico, indispensabili ed esplicitamente classificati come tali dalla legge, e in particolare:

- a) La visita necroscopica;
- b) Il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) La deposizione dei resti mortali nell'ossario comune;
- d) La dispersione delle ceneri nel cinerario comune;
- e) La cremazione, l'inumazione e l'esumazione ordinaria nel caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- f) Il recupero e il relativo trasporto, al deposito di osservazione, all'obitorio o ad altro locale, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico, disposto dall'autorità competente; l'utilizzo della cella frigorifera;
- g) L'operazione di reinumazione nei campi comuni;
- h) Il trasporto e la sepoltura nei campi comuni di resti mortali e ossa umane rinvenute nel territorio comunale;
- i) Interventi di carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Sanitaria Locale per motivi igienico-sanitari;
- l) Interventi a carattere eccezionale ordinati dell'Autorità Giudiziaria.

Tutti i servizi non elencati nel comma precedente sono a pagamento. Per i servizi cimiteriali vigono le tariffe stabilite dal Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Arzano, Casavatore e Casoria,.

CAPO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 5

"Denuncia dei decessi"

Ogni caso di morte nel territorio comunale deve essere denunciato all'Ufficiale dello stato civile, entro 24 ore dal decesso:

- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
- b) da due persone che ne sono informate, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
- c) dal direttore o da un delegato dell'amministrazione, se la morte avviene in un ospedale, collegio, istituto o in qualunque altra collettività di persone conviventi.

L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.

La denuncia di morte all'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su modulo dell'ufficio, deve contenere tutte le indicazioni stabilite dal D.P.R. 3/11/2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'Ordinamento dello Stato Civile".

L'Ufficiale di stato civile, ricevuta la denuncia di morte, verifica le generalità del defunto e dispone l'accertamento del decesso a cura del medico necroscopico.

Si precisa, inoltre, che All'Ufficiale dello stato civile è dato il compito di procedere ai dovuti controlli sulla sussistenza dei requisiti tecnici, professionali, igienico sanitari previsti dall'attuale quadro normativo di riferimento per svolgere il singolo trasporto funebre e la verifica che l'impresa funebre incaricata sia in possesso dello specifico titolo abilitativo rilasciato dal comune competente per svolgere l'attività funebre.

Art. 6

"Denuncia decessi accidentali o delittuosi"

Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto a informarne il Sindaco o chi per lui o l'autorità di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Se la morte risulta accertata, il cadavere sarà trasportato alla camera mortuaria del cimitero consortile, sempre che non vi sia sospetto di reato nel qual caso il corpo non dovrà essere rimosso se non dopo gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e le disposizioni da esse impartite. La salma sarà lasciata in luogo coprendola con un telo.

Art. 7

"Denuncia causa di morte"

Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 5 e 6, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su giusta scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica la malattia che, a loro giudizio, sarebbe stata la causa.

Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico.

Sono, comunque, tenuti a fare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico, osservando, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 39 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli art. 38 e 39 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La scheda di morte ha esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche. Copia della scheda di morte è inviata, entro trenta giorni, all'Azienda sanitaria locale.

Il registro contenente l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte è tenuto aggiornato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ai sensi dell'art.1 del DPR 285/1990.

Art. 8

"Casi di morte per malattie infettive – diffuse"

Ove sia accertata la morte per malattia infettiva diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico deve informare immediatamente il Sindaco che provvederà a darne subito comunicazione all'Azienda sanitaria locale per provvedimenti di disinfezione dando esecuzione a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

Art. 9

"Comunicazione di decessi dovuti a reati"

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco, deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica

sicurezza.

Art. 10

"Rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali"

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. L'Azienda sanitaria locale provvede quindi agli adempimenti di cui al 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria. I risultati dell'esame del materiale rinvenuto sono comunicati dall'Azienda Sanitaria Locale al Sindaco ed all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 11

"Medico necroscopico"

Le funzioni di medico necroscopico sono esercitate dai Sanitari nominati dall'ASL competente per territorio, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica ed i servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 285/90 devono essere concordati dai Comuni consorziati con la A.S.L. competente per territorio, così come stabilito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 12/2001 s.m.i

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 12

"Periodo di osservazione"

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti, con i modi di cui all'art. 8 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 13

"Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente"

Nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 14

"Periodo di osservazione nei casi di morte per malattie infettiva - diffusiva o per avanzato stato di putrefazione"

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenta segni d'iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Il sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale comunicherà le misure cautelative adottate al Sindaco e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Art. 15

"Disposizione della salma durante il periodo di osservazione"

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Sono consentite le opportune operazioni di nettezza da usarsi sul cadavere rimanendo vietato il vestimento prima della visita medica di controllo e la ritrazione della maschera.

Il cadavere, occultato con un telo o altra copertura simile, dovrà essere sorvegliato fino alla visita medica.

Durante il periodo di osservazione, salve le diverse prescrizioni del sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale, la salma può essere tenuta nell'abitazione e vegliata a cura della famiglia.

Art. 16

"Deposito di osservazione"

In apposito locale nell'ambito del cimitero consortile, che può essere distinto dalla camera

mortuaria, per il prescritto periodo di osservazione, sentito il parere della competente A.S.L., devono riceversi le salme delle persone:

- Morte in abitazione inadatta e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- Morte in seguito a qualsiasi disgrazia nella pubblica via o in luogo pubblico;
- Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

La camera di osservazione o, sussidiariamente, la camera mortuaria, dovrà essere attrezzata con apparecchiature o sistemi atti a segnalare manifestazioni di vita, e dovrà essere assicurata la continua sorveglianza.

Durante il periodo di osservazione presso il predetto locale i cadaveri non possono essere rimossi. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone non autorizzate.

Art. 17

"Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività o malattie infettive-diffusive"

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale e dal D. L.vo. 17 marzo 1995, n. 230.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale.

Art. 18

"Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettive-diffusive o portatrici di radioattività"

Fermo rimanendo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 27, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria locale impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il

trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

"Trasporto salme al deposito di osservazione"

Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere fatto in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20

"Depositi e obitori speciali"

Il Consorzio potrà istituire eventuali depositi di osservazione e obitori anche presso ospedali e altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Gli obitori e i depositi di osservazione saranno dotati di celle frigorifere a richiesta dell'Azienda sanitaria locale. Per i cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive-diffusive le celle frigorifere saranno comunque isolate.

Il Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Casoria, Casavatore e Arzano dispone di un Obitorio, di una Sala Autoptica e di n.5 celle frigorifero.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE DI SEPPELLIMENTO

Art. 21

"Autorizzazione alla sepoltura"

L'Ufficio dello stato civile non può rilasciare autorizzazioni alla sepoltura di un cadavere, se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte e se non si è accertato della morte per mezzo del medico necroscopico, che deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta su corretto modulo.

La visita del medico necroscopico deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo quanto previsto dagli art. 8, 9 e 10 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le trenta ore.

L'ufficio di stato civile deve accertare quale impresa eseguirà il trasporto funebre e se è in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre rilasciato dal Comune competente. Deve verificare se la stessa impresa è iscritta nel registro regionale sezione

prima, una volta istituito, con quale carro funebre sarà eseguito il trasporto, quali sono i quattro operatori funebri addetti al trasporto, e che gli stessi siano in possesso dei requisiti formativi, di cui alla delibera di Giunta regionale n.963/2009, al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art.9 comma 5 della L.R. 12/2001 s.m.i..

L'ufficiale di stato civile deve rilasciare l'autorizzazione al seppellimento direttamente al

direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto, così come disposto dall'art. 9 comma 4 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Nell'autorizzazione al seppellimento, l'ufficiale di stato civile, deve inserire i dati dell'impresa che effettuerà il trasporto funebre, i dati del carro funebre ed i dati dei dipendenti dell'impresa che eseguiranno la movimentazione del feretro, con gli estremi della qualifica (art. 9, comma 5, allegato A alla L.R. 12/2001 s.m.i.).

Art. 22

"Nulla osta dell'autorità giudiziaria"

L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'autorità giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa, di parti anatomiche di persona deceduta o ossa umane.

Art. 23

"Inumazione di parti del corpo umano"

L'inumazione di parti del corpo umano in seguito ad operazioni chirurgiche sarà disposta dal Sindaco, su richiesta dettagliata e circostanziata, con redazione di verbale, da depositare negli atti, con l'indicazione del luogo di seppellimento.

Art. 24

"Nati morti e prodotti abortivi"

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda sanitaria locale.

A richiesta dei genitori nel cimitero consortile potranno essere raccolti con la stessa

procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per loro sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda sanitaria locale, accompagnata da certificato medico che indica la presunta età di gestazione e il peso del feto.

CAPO V

INTERVENTI VARI SUI CADAVERI

Art. 25

"Riscontro diagnostico"

Il riscontro diagnostico sui cadaveri sarà eseguito nei casi e con i modi previste dall'art. 1 della legge 13 febbraio 1961, n. 83 e dall'art. 37 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sui cadaveri portatori di radioattività il riscontro diagnostico sarà eseguito osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia e adottando le misure concernenti la sorveglianza del personale operante ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 purché applicabili.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte, cui al precedente art. 7. Il Sindaco provvede alla comunicazione dei risultati diagnostici all'Azienda sanitaria locale.

Se la causa di morte è dovuta a una malattia infettiva diffusiva, si provvederà urgentemente alla segnalazione di cui al precedente art. 8. La segnalazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. LL.SS. n. 1265/1934 e successive modifiche.

Ove si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore dovrà sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 26

"Rilascio di cadaveri a scopo di studio. Prelievo di parti di cadaveri per trapianto terapeutico
Autopsie e trattamenti di conservazione"

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio o il prelievo di parti di cadavere a scopo per trapianto terapeutico, e le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli da 40 a 48 del Regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO VI

SEPOLTURA DEI CADAVERI - FERETRI

Art. 27

"Deposizione del cadavere nel feretro"

Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere può essere rimosso e deposto nel feretro. Il cadavere deve essere vestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o, almeno, avvolto in un lenzuolo.

Quando la morte è dovuta a una delle malattie infettive o diffuse comprese nel giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo le prescrizioni che all'uopo impartirà l'Azienda sanitaria locale.

Se il cadavere è portatore di radioattività, il responsabile del Servizio d'igiene pubblica dall'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

Art. 28

"Verifica e chiusura dei feretri"

Il direttore tecnico dell'impresa o l'operatore funebre incaricato del trasporto accertano:

- a) l'identità del cadavere;
- b) che il feretro sia stato correttamente confezionato in relazione alla destinazione ed alla distanza da percorrere;
- c) che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto funebre, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
- d) che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.

Il direttore tecnico o l'operatore funebre incaricato del trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione del trasporto.

L'Azienda sanitaria locale effettua le verifiche di cui ai precedenti comma solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienicosanitarie.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro ai fini del tipo di sepoltura cui è destinato; qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a inumazione, deve essere praticata sulla cassa metallica

un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Tale apertura può essere realizzata anche mediante la rimozione d'idonei perni predisposti.

Art. 29

"Caratteristiche feretri per inumazioni"

I feretri da deporre nelle fosse comuni a inumazione, devono essere di legno dolce e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. e assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato, caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 30

"Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni"

Le prescrizioni di cui al precedente articolo si osservano anche quando il feretro debba essere trasportato, per l'inumazione, in comune distante non più di 100 Km, salvi i casi di cui al successivo art. 44 e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Le prescrizioni stesse non sono applicabili, peraltro, per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31

"Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori Comune"

Le salme destinate alla tumulazione, o al trasporto all'estero o dall'estero, o ad altro Comune, salvo quanto previsto nel primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se è di zinco, a 1,5 mm. se è di piombo. Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto siano assicurati lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modi tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm.; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice. Sulla cassa esterna deve essere apposta la targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

È vietato applicare alle casse metalliche valvole o altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa, tranne sia consentito dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 77, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 32

"Feretri speciali per trasporto di salma in altro Comune"

La Regione Campania può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di cui al precedente articolo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

L'autorizzazione con le stesse norme è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

Art. 33

"Caratteristiche feretri per cremazioni"

Le salme destinate alla cremazione devono essere racchiuse:

- In cassa di legno con le caratteristiche di quelle per inumazione se il trasporto avviene all'interno del comune di decesso;
- In cassa di legno con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso non superiore ai 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga entro tale limite;
- In duplice cassa con le caratteristiche di quelle per trasporto con percorso oltre i 100 Km qualora il trasporto stesso avvenga oltre tale limite; per tali trasporti, al posto della cassa di metallo, si deve usare un contenitore biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Salute o dalla Regione Campania.

Art. 34

"Chiusura del feretro. Verbale d'incassatura della salma"

Il feretro deve essere sigillato nel luogo dove la salma è deposta, prima di iniziare il trasporto funebre, tale operazione deve essere eseguita in presenza del direttore tecnico o dell'operatore funebre i quali dovranno redigere l'apposito verbale di riconoscimento e di sigillatura del feretro, così come disposto dall'art. 9, comma 1, L.R. 12/ 2001 s.m.i. (vedi nota al precedente art. 28).

La congrua quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente e biodegradabile deve essere posta tra la cassa di legno e la cassa di metallo, quando la salma deve essere tumulata o nel caso in cui il trasporto deve essere effettuato per paesi esteri, art. 30 D.P.R.285/90.

Art. 35

"Fornitura gratuita dei feretri"

È a carico del Comune di competenza la spesa per la fornitura di feretro per persona che risulti, da giusta dichiarazione, non in grado di sostenere la spesa stessa, sempreché la salma debba essere inumata e il trasporto funebre sia effettuato nella forma ordinaria più semplice.

Lo stato d'indigenza è accertato ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dal Settore Servizi alla Persona del Comune, con le norme del Decreto Legislativo 31/3/1998, n.109 e successive modifiche istituite con il D. L.vo n.130 del 3/05/2000, con i relativi strumenti attuativi.

Art. 36

"Piastrina di riconoscimento"

Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata idonea piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.

Per le salme di persone sconosciute la piastrina recherà impressa la sola data della morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI - TRASPORTI FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI FUNZIONI, LICENZA, OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 37

"Autorizzazione – Funzioni"

L'ufficio SUAP deve rilasciare il titolo abilitativo per svolgere l'esercizio dell'attività funebre, a seguito della presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Lo SUAP assicura che le attività siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato. Lo SUAP assicura altresì la verifica annuale della permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 575/1965.

E' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente, così come disposto dall'ad. 1, comma 3, della L.R. 12/2001 s.m.i., e poiché non si può svolgere l'attività di disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona, di cui all'art. 115 dei T.U.L.P.S., disgiuntamente dall'attività funebre, di cui all'art. 1, comma 2, dell'allegato A della L.R. 12/2001 s.m.i., così come stabilito nella circolare del Ministero degli Interni, nota n. 106033/1201 5C.(15) del 13/11/1978, il Comune interessato non deve derogare tali disposizioni normative, dando alle imprese la possibilità, per 180 giorni, di esercitare l'attività funebre senza il titolo abilitativo.

Le imprese che sono in possesso del titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre, rilasciato dal Comune interessato, possono svolgere le incombenze spettanti alle famiglie in lutto.

L'impresa che intende ottenere dai singoli Comuni consorziati il titolo abilitativo per svolgere l'attività funebre deve dimostrare di possedere, in via continuativa e funzionale, i requisiti stabiliti dall'art. 1 bis dell'allegato A della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, in particolare deve possedere:

- a) SCIA per svolgere l'esercizio dell'attività di commercio di vicinato per la vendita di casse funebri e articoli funebri, svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- b) SCIA per svolgere l'esercizio di agenzia affari e commissioni, art. 115 TULPS, per il disbrigo pratiche inerenti al decesso di persona svolta nello stesso locale in cui si svolge l'attività funebre;
- c) Ufficio aperto al pubblico per il quale si richiede il titolo abilitativo, munito di servizi di telecomunicazione (telefono o fax) ed avere servizi igienici;

- d) Carri funebri detenuti in proprietà o in leasing, muniti di assicurazione RC, di revisione e di idoneità sanitaria verificate annualmente;
- e) Autorimessa detenuta in proprietà o in fitto regolarmente registrato, di superficie sufficiente ad ospitare i carri funebri dell'impresa, provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, munita di idoneità sanitaria, conforme alle prescrizioni dell'art. 20 del DPR 285/90 e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
- f) Un direttore tecnico per la sede ed uno per ogni filiale, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, ti. 963. Il direttore tecnico può essere il titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale, l'amministratore se trattasi di società di persone o di capitali, il dipendente dell'impresa assunto con contratto di lavoro subordinato e continuativo negli altri casi;
- g) Minimo quattro operatori funebri addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963. Gli operatori funebri addetti al trasporto devono essere dipendenti dell'impresa assunti con contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno;
- h) Gli adempimenti stabiliti dalla normativa sulla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro di cui al D.Lgv. 81/08;
- i) L'iscrizione all'INPS e all'INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi e fiscali.

La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre, di cui al punto precedente, varia in aumento in relazione al numero dei servizi eseguiti.

La richiesta del rilascio del titolo abilitativo per svolgere l'attività nella sede o per la filiale deve essere inoltrata all'ufficio comunale del SUAP, allegando all'istanza tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente secondo comma ed in particolare:

- a) Copia della SCIA per l'esercizio commerciale e per il disbrigo pratiche svolto nei locali per i quali si richiede il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) Copia dei libretti dei carri funebri utilizzati per l'esercizio con la copia dei rispettivi libretti sanitari e delle polizze RC;
- c) Copia del titolo attestante il possesso dell'autorimessa con copia dell'autorizzazione sanitaria e amministrativa;
- d) Copia delle buste paga dei dipendenti, da dove si evince la data di assunzione, il tipo di contratto e la qualifica;
- e) Copia dei rispettivi attestati di formazione sia del direttore tecnico che degli operatori funebri, rilasciati da Ente regionale convenzionato e vistati con protocollo della Regione

Campania Assessorato al Lavoro;

- f) Copia della documentazione attestante il rispetto del D.Lgv. 81/08, quale la nomina del medico, l'idoneità dei luoghi di lavoro, il documento sulla sicurezza ecc.
- g) Copia degli attestati di regolarità contributiva previdenziali e fiscale;
- h) Copia del tariffario in cui vengono elencate le tariffe dei servizi standardizzati forniti dall'impresa, di cui ai commi 2 e 3 dell'art.3 dell'allegato A alla L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

A seguito di istruttoria tendente a verificare la sussistenza dei requisiti, l'ufficio SUAP provvederà a rilasciare apposito titolo abilitativo all'esercizio dell'attività funebre, sul quale sono elencati analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa funebre autorizzata.

L'ufficio SUAP provvederà annualmente a verificare la permanenza dei requisiti dell'impresa per l'esercizio dell'attività funebre, richiedendo a tal fine il rinnovo del titolo abilitativo e provvedendo contemporaneamente a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e la sussistenza dei requisiti previsti dalla certificazione antimafia sia per l'impresa che per il direttore tecnico, così come stabilito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

Il Comune rilascia l'abilitazione all'esercizio di filiale all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di titolo abilitativo per la sede principale e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'articolo 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013.

L'impresa sarà autorizzata all'esercizio della filiale dopo aver dimostrato di disporre, in via continuativa e funzionale di:

- a) titolo abilitativo rilasciato per esercitare l'attività funebre nella sede dell'impresa, dal quale sono riportati, analiticamente tutti i requisiti in possesso dell'impresa;
- b) decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito;
- c) un direttore tecnico in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963, diverso da quello riportato nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui al punto a);
- d) due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti formativi definiti dalla delibera di Giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 e assunti con regolare contratto di lavoro subordinato e continuativo a tempo pieno, stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria, diversi dai quattro operatori riportati nel titolo abilitativo utilizzato per la sede di cui al punto a);
- e) idonei locali per ricevere il pubblico, conformi al regolamento comunale in materia.

Una volta istituito il registro regionale delle imprese e dei soggetti esercitanti l'attività funebre e cimiteriale della Regione Campania, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R.

7/2013, l'impresa, per continuare ad esercitare, dovrà iscriversi a tale registro.

La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività funebre deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre o nella filiale. È ammessa la contrattazione

dei servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente lo richiama espressamente, in tal caso, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe dei servizi standardizzati, nonché formulano tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa. È comunque vietato ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche e private, e nei locali di osservazione.

L'ordinativo del servizio funebre, comprendente l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al momento in cui viene conferito l'incarico, a tale ordinativo dovranno essere aggiunte le spese relative ad altri servizi successivamente richiesti. Solo il direttore tecnico dell'impresa funeraria può trattare con gli interessati la committenza dei servizi.

Art. 38

"Divieti"

È fatto divieto alle imprese:

- a) l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
- b) l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
- c) la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio - assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
- d) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- e) di sostare negli uffici e nei locali del Consorzio oltre il tempo necessario per disbrigo incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- f) di sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche ed abitazioni dei morienti al fine di presentare offerta dei propri servizi;
- g) ricevere l'incarico all'interno di strutture sanitarie di ricovero e di cura, pubbliche o private e nei locali di osservazione;
- h) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni sugli onorari o per altro motivo privato;
- i) di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Inoltre è vietato alle imprese funebri anche:

- j) - di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali;
- k) - di utilizzare personale non dipendente e personale sprovvisto della qualifica professionale;
- l) - di utilizzare personale, che nell'esercizio delle loro funzioni, non presenti un aspetto decoroso e sobrio e che non sia munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria personali e dell'ambiente in cui opera;
- m) - chiedere mance.

E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato dal comune interessato o di decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito.

Le imprese che intendono svolgere l'attività funebre di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune di Casoria, oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito.

Art. 39

"Controlli e sanzioni amministrative"

I Comuni consorziati sono tenuti a vigilare ed a controllare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla L. Reg. Campania n. 12/2001 così come modificata ed integrata dalla L. Reg. Campania n. 7/13.

E' sospeso dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre per un periodo da uno a 6 mesi e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 ad euro 15.000,00, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, chiunque, nell'espletare l'attività o il servizio di trasporto funebre:

- a) viola le disposizioni previste dall'articolo 7, commi 3bis e 3 ter, e dall'art.8 della L. n. 12/2001 e s.m.i.;
- b) proponga, direttamente o indirettamente, mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
- c) stipuli contratti per lo svolgimento di servizi funebri in luoghi vietati dalla normativa vigente;
- d) procacci o faccia opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvalga di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno delle strutture

sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali pubbliche o private accreditate, nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;

- e) faccia ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
- f) non osservi le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.

Il Responsabile dello SUAP del Comune consorziato, qualora uno dei comportamenti

indicati al comma 2) si verifichi nel proprio territorio, provvede all'immediata irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione, comunicando contestualmente al responsabile del registro regionale di cui all'art. 7 L.Reg. Campania 12/2001 l'atto di sospensione o di revoca.

Il responsabile del registro provvederà a dare comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio dell'attività funebre.

Art. 40

"Casi di interdizione dall'esercizio dell'attività funebre"

L'impresa funebre è interdetta in via definitiva dall'esercizio dell'attività :

- qualora la sospensione temporanea di cui all'art. 39 del presente Regolamento sia ripetuta per tre volte nell'arco di due anni;
- in caso non osservi le prescrizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 8 lett. a), b), c) dell'art. 1 dell'allegato A della L. Reg. Campania n. 12/2001, sostituito dall'art. 2 della L. Reg Campania n. 7/2013 e di cui al comma 1 dell'art. 7 L. Reg. Campania n. 12/2001, così come modificato dall'art. 2 della L. Reg. Campania n. 7/13 e di cui al comma 1 dell'art. 7 della L. Reg. Campania n. 12/2001, codificato dall'art. 2 L. Reg. Campania n. 7/13;
- qualora non sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal Comune;
- qualora non sia in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 1 bis, istituito dall'art. 2 della L. Reg. Campania n. 7/13;
- non osservi le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.

CAPO II

ORARIO PERCORSI SERVIZIO TRASPORTO FUNEBRE

Art. 41

"Orario e percorsi dei trasporti funebri"

Compete al Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e dell'articolo 22 DPR 10 settembre 1990 n.285, disciplinare le modalità di esecuzione delle attività inerenti il trasporto funebre.

Il trasporto, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta

per il tempo necessario a officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta secondo il percorso più breve.

Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per il numero di partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza e sicurezza pubblica. In ogni caso è vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 42

"Servizio di trasporto funebre"

Nel territorio Consortile il servizio di trasporto funebre è esercitato secondo il principio del libero mercato tra le Ditte autorizzate a tale compito, secondo quanto previsto dall'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dalla legge Regione Campania 24/11/2001, n. 12 e s.m.l.

E' vietato l'esercizio dell'attività funebre alle imprese sprovviste di titolo abilitativo rilasciato dal comune Interessato o di decreto di iscrizione al registro regionale, una volta istituito.

Le imprese che intendono svolgere l'attività funebre di cui all'art. 1 comma 2 della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013, devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dai relativi Comuni appartenenti al Consorzio, oppure se in possesso di titolo abilitativo rilasciato da altro comune, devono essere iscritte nel registro regionale, sezione prima, di cui all'art. 7 della L.R. 12/2001, modificato dalla L.R. 7/2013, una volta istituito.

Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso al deposito d'osservazione, all'obitorio o al cimitero è effettuato, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto l'uso di mezzi speciali di

trasporto.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse devono essere corrispondenti alle norme di cui agli articoli 20 e 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il trasporto deve essere eseguito in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Azienda sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.

CAPO III

TARIFFE

Art. 43

"Tariffe dei trasporti funebri"

Le Ditte autorizzate per i trasporti funebri nell'ambito comunale sono tenute a stabilire e pubblicizzare, all'interno dell'Agenzia, i prezzi riguardanti le diverse tipologie di funerali, previste dall'allegato "A" della legge regionale n.12/2001.

L'impresa funebre ha l'obbligo di mettere ben esposte, nel proprio ufficio, le tariffe relative ai servizi standardizzati di cui all'art. 3 bis dell'allegato A alla L.R. 12/2001 s.m.i., tale mancata esposizione comporta le sanzioni stabilite dall'art. 8 bis della richiamata L.R. 12/2001 s.m.i.

Nel determinare il costo di un funerale di una qualsiasi tipologia, si dovrà tenere conto di un servizio completo di prestazioni amministrative, carro, bara e personale necroforo.

L'impresa ha l'obbligo di inviare copia delle tariffe standardizzate ai vari uffici del comune, SUAP e Vigili Urbani, ma anche alla Consulta delle Attività funebri, di cui all'art. 3 della L.R. 12/2001 s.m.i. La Consulta dovrà rendere pubbliche le tariffe con spesa a carico dell'impresa interessata, comma 4 bis dell'art. 3 della richiamata L.R.

CAPO IV

TRASPORTI

Art. 44

"Trasporti funebri a carico del Comune"

La spesa per il recupero e il relativo trasporto, all'obitorio, all'Istituto di medicina legale, al cimitero o ad altro locale, disposto dall'Autorità competente, delle salme di persone decedute in seguito a disgrazia sulla pubblica strada o in luogo pubblico sarà a carico del

Comune di competenza.

Il trasporto di salma di persona indigente (così come previsto al comma 2, dell'art. 35), disposto dall'Ente Comune, nella forma ordinaria più semplice, sarà liquidato dal Servizio Sociale.

Sono a carico del Comune, altresì, le spese per il trasporto di salma di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e di persone di cui non sia possibile accertare l'identità.

Nel caso in cui successivamente alla prestazione del trasporto funebre emergano comportamenti o notizie che escludano la gratuità il Servizio Sociale provvede al recupero delle somme anticipate nei confronti dei soggetti tenuti.

Il direttore del Consorzio potrà disporre funerali pubblici per casi particolari o per personalità distinte per meriti culturali, civili e/o religiosi.

Art. 45

"Trasporto salme all'estero o ad altro Comune e in senso contrario"

Il trasporto da e per l'estero, fuori dai casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune è disciplinato dall'art. 6 della nuova L. Regionale.

I commi 2 quater, 2 quinquies e 2 sexies dell'articolo precedentemente indicato stabiliscono che:

2 quater. Per il trasporto del cadavere da comune a comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

2 quinquies. Il trattamento di cui al comma 2 quater è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

2 sexies. Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto ai sensi del comma 2 quater, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.

Nei mesi da aprile a settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Tale trattamento è eseguito dal sanitario nominato dell'Azienda sanitaria locale, dopo che sia

trascorso il prescritto periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, la prescrizione di cui sopra si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto sia eseguito, trascorse le 48 ore di decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento d'imbalsamazione.

Per il trasporto all'estero la prescritta autorizzazione al trasporto funebre, è rilasciata dal Sindaco ove è avvenuto il decesso, con le norme stabilite dalla nuova L.R..

Art. 46

"Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro Comune o all'estero"

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane, entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune, è autorizzato dal Sindaco, osservate le

prescrizioni di cui agli articoli che precedono.

Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. L'autorizzazione al trasporto non è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso nei seguenti casi:

1. Trasporto di prodotti abortivi di cui all'art.24 per i quali è competente l'ASL.
2. Trasporto di cadaveri per decessi nella pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati per i quali è competente la Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri e Polizia di Stato).

Il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio, con giusto carro chiuso, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 47

"Feretri provenienti da altri Comuni o dall'estero"

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove è avvenuto il decesso, dall'autorizzazione al trasporto e dal verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del feretro.

Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma deve verificare l'autorizzazione al trasporto, l'autorizzazione ai seppellimento ed il verbale di riconoscimento del cadavere e di

sigillatura del feretro redatto dall'impresa funebre esecutrice del trasporto funebre e deve verificare la conformità di quanto indicato in essi e comunicare al Comune competente e all'Osservatorio Regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni, così come disposto dall'art. 9 comma 6 dell'allegato A alla L.R. 12/2001 s.m.L

Art. 48

"Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettive – diffuse"

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui al giusto elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo 42, può essere data soltanto quando è accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31, seguendo le prescrizioni degli art. 18 e 41. Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, per ogni singolo caso, saranno determinate dal sanitario nominato dall'Azienda sanitaria

locale. Le prescrizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta a una delle malattie infettive- diffuse di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 49

"Trasporto di cadavere per cremazione e relative ceneri"

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, è autorizzato con un unico decreto dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Art. 50

"Obbligo dell'autorizzazione al trasporto"

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di giusta autorizzazione del Comune, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

L'autorizzazione al trasporto, così come l'autorizzazione al seppellimento deve essere

rilasciata direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre dipendente dell'impresa esecutrice del trasporto funebre, art. 9 comma 4 dell'allegato A alla L.R. 12/2001.

L'ufficiale di Stato civile, prima di rilasciare l'autorizzazione al singolo trasporto funebre, deve verificare:

- che l'impresa che effettuerà il trasporto funebre sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività funebre e che sia iscritta nel registro regionale di cui all'art. 7, comma 3, della L.R. 12/2001 s.m.l., una volta istituito;
- gli elementi identificativi degli operatori che effettueranno il trasporto funebre, minimo quattro e che gli stessi siano dipendenti dell'impresa funebre, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui alla delibera di Giunta regionale 963/2009.

Gli uffici comunali disporranno moduli e modalità, anche informatiche, di comunicazione e controlli.

Gli uffici comunali non possono rilasciare l'autorizzazione al trasporto funebre a pagamento se non siano dichiarate le condizioni per il suo rilascio.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 51

"Trasporto cadaveri destinati all'insegnamento e altre indagini scientifiche"

Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche, si eseguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 52

"Compiti del direttore dell'istituto universitario per la restituzione dei cadaveri destinati all'insegnamento e alle indagini scientifiche"

Il direttore dell'istituto o del dipartimento universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta con la migliore cura e ricollocata nel feretro, al servizio di trasporti funebri, dopo averne avvertito il Sindaco.

Art. 53

"Trasporto ossa umane, resti mortali assimilabili e ceneri"

Il trasporto di ossa umane e di ceneri, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli che precedono non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa e resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

TITOLO III

CAPO I

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO

Art. 54

"Documenti d'accompagnamento dei feretri al cimitero"

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non sia accompagnato:

- a) Dal documento "Permesso di seppellimento" rilasciato dall'Ufficiale dello stato civile;
- b) Dal documento "Autorizzazione al trasporto salma" rilasciata dal Comune;
- c) Dal verbale di riconoscimento e di sigillatura del Feretro redatto dall'incaricato del trasporto o dal direttore dell'impresa

Il permesso di seppellimento è necessario anche per le parti di cadavere o ossa umane di cui al precedente art. 10.

Per la tumulazione occorre inoltre il verbale d'incassatura della salma rilasciato dal sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale.

Per la sepoltura dei nati morti e di prodotti abortivi si osserveranno le norme di cui al precedente art. 24.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni feretro e conservati presso gli Uffici di Direzione.

Art. 55

"Ricevimento dei cadaveri e facoltà di decisione"

Nel cimitero devono essere ricevuti quando non sia richiesta altra destinazione:

- I cadaveri delle persone morte nel territorio dei Comuni consorziati, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone residenti ma decedute fuori del Comune consorziato di residenza;
- I cadaveri delle persone che in vita erano residenti in altri comuni ma aventi diritto al seppellimento in una struttura privata esistente nel cimitero;
- I nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 13 del presente regolamento;
- I resti mortali delle persone sopra elencate.

Ogni disposizione sulla sepoltura della salma e di funerali dovrà essere conforme alla volontà del defunto perché l'abbia espressa in vita.

In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:

- Coniuge convivente;

- Figli;
- Genitori;
- Altri parenti in ordine di grado.

Il coniuge, risposato, decade da tale diritto.

Art. 56

"Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni"

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sè i documenti di cui all'art. 54. Il Direttore del Cimitero o persona da lui delegata iscrive giornalmente su un registro in doppio esemplare. Le inumazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, e data di morte del defunto, secondo quanto è dall'atto di autorizzazione, l'anno, il giorno dell'inumazione, il numero e fila della fossa. Le generalità, come sopra, delle salme tumulate con l'indicazione del sito dove sono stati depositi. Le generalità, come sopra, dei cadaveri cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero secondo quanto è dall'autorizzazione del Sindaco. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Le registrazioni di cui sopra possono avvenire con specifici sistemi informatici.

Il responsabile delle attività cimiteriali che riceve la salma, deve verificare l'autorizzazione al trasporto, l'autorizzazione al seppellimento ed il verbale di riconoscimento del cadavere e di sigillatura del Feretro redatto dall'impresa funebre esecutrice del trasporto funebre e deve verificare la conformità di quanto indicato in essi e comunicare al Comune competente e all'Osservatorio Regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni, così come disposto dall'art. 9 comma 6 dell'allegato A alla L.R. 12/2001 s.m.i,

Art. 57

"Consegna registro al Comune"

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, a ogni fine anno, ai Comuni consorziati per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il Direttore del Cimitero.

Nel caso di registrazione con sistemi informatici vanno consegnati su CD o mezzi similari di memorizzazione.

Art. 58

"Divieto di riapertura del feretro"

Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria o per la realizzazione, sulla cassa metallica, dei tagli previsti dal 2° comma dell'art.75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO II

INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 59

"Norma di rinvio"

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al regolamento nazionale di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria), del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e ss.mm.ii, della Legge della Regione Campania 12/2001 nonché di ogni altra disposizione di legge e/o regolamento vigente in materia, sia nazionale che regionale.

CAPO III

CREMAZIONI

ART. 60

"Cremazione"

Il presente Regolamento, per tutti gli aspetti relativi alla cremazione delle salme, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni culturali e religiose, per una corretta e adeguata informazione in ottemperanza alla normativa vigente e precisamente: Legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), Legge Regione Campania n. 20 del 9 ottobre 2006 (Ordinamento per la cremazione dei defunti), e le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/1990 (Ordinamento Polizia Mortuaria).

ART. 61

"Autorizzazione alla cremazione"

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, non può essere eseguita se non nel forno crematorio autorizzato.

Le spese di cremazione sono a carico dei familiari del defunto o dei richiedenti, salvo i casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

ART. 62

"Cremazione dei cadaveri"

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato civile sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una dei seguenti modi:

- a) Disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto, contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) Iscrizione ad associazione, certificata dal presidente, che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione delle salme dei propri associati, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile nel caso di concorso con più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.

Per i minori e le persone interdetto, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

Per coloro i quali, al momento della morte siano iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà del de cuius di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione; la dichiarazione è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta dell'identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire

allo stesso per via postale, telefax o nelle forme consentite dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della legge n. 130/01 art. 3 comma 1 lettera b.

In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Alla presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

Per le ossa contenute in ossario comune, è il Direttore consortile a disporre per la cremazione.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in giusta urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o per mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Le urne da inumare devono essere di materiale biodegradabile.

ART. 63

"Cremazione di resti mortali e di ossa"

Le ossa e i resti mortali rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 20 anni e straordinarie, possono essere avviate alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Nel caso di estumulazioni straordinarie l'A.S.L. competente deve presenziare e verificare se il feretro è in condizioni da poter essere trasferito o deve disporre la sostituzione.

Per la cremazione dei resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

L'Ufficiale dello Stato Civile, l'A.S.L., il custode del Cimitero, sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale o di distruzione o dispersione delle ceneri previsto dall'art. 411 del Codice Penale; tale violazione vale solo nel caso in cui non si è in possesso della specifica autorizzazione rilasciata dal comune dove è avvenuto il decesso.

ART. 64

"Affidamento e dispersione delle ceneri"

Nel rispetto della volontà del defunto il soggetto affidatario dell'urna e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge Regione Campania n. 20/2006.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve essere da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (legge R. C. n. 20/2006 art. 2 comma 4).

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata eseguita la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n. 285/1990). Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

La volontà del defunto relativa alla dispersione delle ceneri può essere attestata dal coniuge o dai parenti entro il secondo grado.

ART. 65

"Modalità di conservazione delle ceneri"

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

a) Tumulata

1. In sepoltura di famiglia (Cappelle, Monumenti, Sarkofaghi o loculo in concessione, anche in presenza di un feretro.
2. La tumulazione in sepoltura di famiglia o loculi è per il residuo periodo della concessione.

b) Inumata in area cimiteriale.

1. L'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata a una lenta dispersione delle ceneri.
2. La durata dell'inumazione è prevista in 10 anni.
3. Le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie, devono avere dimensioni minime di m. 0,30 sia di lunghezza sia di larghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a m. 0,25.
E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0,30 tra l'urna e il piano di campagna del campo.
4. Ogni fossa d'inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta esclusivamente da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo d'inumazione.

c) Conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui al Regolamento.

d) Consegnata al soggetto affidatario di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001.

ART. 66

"Luoghi di dispersione delle ceneri"

Le ceneri possono:

a) Essere raccolte e conservate nel cinerario comune.

b) Essere disperse:

1) Nell'area all'interno del cimitero;

2) In montagna, a distanza oltre i duecento metri da centri abitati;

3) In mare, a non meno di mezzo miglio dalla costa;

4) Nei laghi, oltre cento metri dalla riva;

5) Nei fiumi;

6) In aree private.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada.)

La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, al di fuori dei centri abitati, con il consenso scritto dei proprietari e non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

ART. 67

"Ricevimento delle ceneri"

Nei Cimiteri devono essere ricevute le ceneri, per la custodia, inumazione, tumulazione e dispersione, delle persone individuate dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

La dispersione delle ceneri è consentita nell'apposita area individuata all'interno del Cimitero a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 68

"Sanzioni amministrative"

La violazione delle disposizioni contenute al precedente art. 65 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 8 bis della L.R. 12/2001, modificata dalla L.R. 7/2013 con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

ART. 69

"Senso comunitario della morte"

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di dispersione delle ceneri o di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, dovrà essere apposta a cura e spese del richiedente nel cimitero, e precisamente nello spazio adiacente al cinerario comune, una targa individuale di cm. 6 x 17, di bronzo che riporta i dati anagrafici del defunto.

La permanenza della targa è prevista in 10 anni.

Saranno consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 70

"Procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri"

Presentazione della volontà, da parte del soggetto individuato in vita dal de cuius, per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della Legge Regione Campania n. 20 del 9/10/2006.

Nella richiesta dovranno essere indicati:

- a) I dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, e i dati identificativi del defunto;
- b) La dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'urna e della sua custodia nel luogo individuato e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- c) Il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

- d) L'obbligo per affidatario di comunicare all'Amministrazione Comunale la variazione del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;
- e) La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- f) La conoscenza della possibilità di trasferimento l'urna nel cinerario del cimitero nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- g) Che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;

Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo che non sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione. L'affidatario deve assicurare la meticolosa custodia dell'urna, garantendo che non sia manomessa in alcun modo né profanata.

L'urna non può essere affidata neanche temporaneamente a terze persone, in mancanza di specifica autorizzazione comunale.

L'affidatario che cambia il luogo di conservazione dell'urna deve con sollecitudine comunicare la variazione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e qualora il nuovo luogo di conservazione sia in Comune diverso, l'affidatario prima di trasferire le ceneri dovrà ottenere nuova autorizzazione per l'affido e per il trasporto delle ceneri. La variazione di luogo nell'ambito dello stesso comune comporta l'aggiornamento della residenza.

Venute meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata alla competente autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero, secondo i criteri e le norme previste dalla vigente normativa.

Il Comune, mediante la Polizia Municipale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva conservazione dell'urna cineraria nel luogo indicato dall'affidatario.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in giusto registro, tenuto dall'ufficio competente di polizia cimiteriale, anche con l'ausilio di strumenti informatici con l'indicazione:

- a) Di affidamenti urne con tutti i dati anagrafici e di residenza;
- b) Di variazioni del luogo di conservazione;
- c) Di recessi dall'affidamento;
- d) Di data d'ispezione svolta sul luogo di custodia con il risultato.

ART. 71

"Deposito provvisorio"

E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 6 mesi dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale. Trascorso tale termine senza che la procedura per la conservazione, l'affido e la dispersione siano definiti e nel caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri saranno avviate d'ufficio al cinerario comune.

L'urna deve essere di materiale resistente (marmo, terracotta, cristallo) purché opaco.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma, deve essere sigillata e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

Nel rispetto della volontà del defunto le urne possono essere tumulate, interrate o affidate ai familiari. Il trasporto delle urne non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria.

Art. 72

"Verbale di consegna – Registro"

La consegna dell'urna cinerarie deve essere fatta con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Direttore del Cimitero, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Presso gli uffici cimiteriali è tenuto un registro, in doppio esemplare contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione, e, il luogo ove è stata depositata l'urna.

TITOLO IV
CONCESSIONI
CAPO I
TIPOLOGIE, DURATA E RINNOVO
ART. 73

"Sepulture private – Atto di concessione"

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal Piano Cimiteriale, l'uso di aree. Le aree possono essere concesse in uso, per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di campi a sistema d'inumazione, di cappelle, di monumenti, di sarcofaghi o nicchie. Nel caso di nuove costruzioni di cappelle o tombe private e sulla loro manutenzione sia ordinaria che straordinaria, l'attività di edilizia cimiteriale ed il connesso procedimento tecnico amministrativo deve essere regolamentato tenendo presente le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, sia dello stato che della Regione Campania.

Nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti, adeguamenti sismici e/o strutturali, e comunque in tutti i casi previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali, i progetti dovranno ottemperare: alle Nuove Norme per le Costruzioni (D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008) e s.m.e. i; alla L. R. 7 gennaio 1983, n.9 e s.m.e. i; a quanto previsto dalle Norme dell'Autorità di Bacino Competente; al D.P.R. 380/2001. Inoltre i singoli progetti devono rispettare le normative di edilizia generale, le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione, le prescrizioni tecniche poste dal DPR 285/90 e s.m.i.

La relazione geologica, dovuta, dovrà contenere, oltre la caratterizzazione e modellazione geologica, l'assetto geomorfologico, la modellazione idrogeologica, la caratterizzazione sismica, anche la natura fisicochimica dei terreni nonché la struttura geologica e mineralogica degli stessi ed anche la profondità e direzione della falda idrica.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano loculi per la custodia di resti mortali.

Le assegnazioni in concessioni dei manufatti (Loculi) avvengono attraverso specifiche graduatorie di istanze, in bollo, presentate nei modi e termini fissati con appositi avvisi pubblici.

I criteri di definizione delle graduatorie sono:

- a) Per i defunti inumati per i quali sono già trascorsi i termini minimi (5 anni) previsti per legge per l'esumazione e classificati in ordini progressivi di data di morte - punti cinque.
- b) Per i resti mortali, in deposito comune in ordine di data di esumazione - punti quattro.
- c) Per i resti mortali custoditi in loculi, sarcofaghi, cappelle o monumenti di terzi senza

alcun vincolo di parentela - punti tre.

d) Per i defunti inumati per i quali non sono trascorsi i termini minimi di legge (5 anni), classificati in ordine progressivi di data di morte – punti due.

e) Per richieste senza alcun defunto di riferimento – punti uno.

Alle sepolture private, contemplate dal presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

Non è consentito che resti mortali o ceneri depositi in cappelle, monumenti o loculi, sia pure a richiesta del concessionario o dei familiari del defunto, siano depositate nell'ossario comune o nel cinerario.

La concessione è stipulata con scrittura privata ai sensi dell'art. 1350 del codice civile da registrare in caso d'uso, previa assegnazione del manufatto.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare l'atto di concessione deve indicare:

_ La durata;

_ Il concessionario ovvero in caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore;

_ L'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

_ Gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Art. 74

"Diritto di sepoltura per loculi, tombe di famiglia, monumenti e cappelle"

I loculi, le tombe di famiglia, i monumenti e le cappelle possono essere concessi:

a) A persona fisica, per sé e per la sua famiglia. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati:

- Al coniuge;
- Agli ascendenti e discendenti in linea retta;
- Ai parenti in linea collaterale fino al 3° grado;
- Agli affini in linea retta di 1° grado;

b) A Enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.

Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta e per il coniuge, il diritto di sepoltura è acquisito all'atto dell'ottenimento della concessione.

È possibile altresì la sepoltura delle conviventi more uxorio.

Per parenti in linea collaterale di 3° grado, gli affini in linea retta di 1° grado e le conviventi more uxorio, la sepoltura deve essere autorizzata dal titolare della concessione con esatta dichiarazione con sottoscrizione autenticata da presentare all'ufficio il quale darà il nulla osta.

c) Possono essere inoltre sepolte, previa autorizzazione dell'Amministrazione, persone aventi particolare benemerita nei confronti del concessionario, che vanno comprovate con apposita dichiarazione a firma autentica dello stesso concessionario che darà il suo assenso alla sepoltura. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non siano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

La concessione relativa a loculi, ferma la durata in corso, è trasmissibile agli eredi nei limiti soggettivi di cui ai commi a), b), c).

Le concessioni delle aree sulle quali sono state edificate tombe di famiglia, sempre nei limiti di durata previsti del rapporto in corso è trasmissibile, senza limiti, agli eredi.

Non può essere accolta la richiesta di nuova concessione in favore di chi è già titolare di concessione di loculo ancora capiente.

Non possono essere deliberate concessioni di aree e loculi a persone o enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Le concessioni di loculi realizzati dal Comune, di suolo cimiteriale per realizzare, a cura dei concessionari, tombe di famiglia, monumenti e cappelle hanno la durata massima di anni 50 (cinquanta) salvo rinnovo.

Art.75

"Depositi temporanei"

All'interno del Cimitero possono essere utilizzati depositi temporanei nei quali sarà possibile, per un massimo di anni due, deporre i resti mortali esumati che, allo stato non possono essere collocati altrove. Per i resti mortali di chi sia assegnatario di concessione di loculo, in seguito a regolare bando, ma che materialmente non hanno ancora ricevuto la

concessione, il termine di cui al comma precedente è prorogato fino a tale data.

Per la deposizione nei predetti depositi temporanei sarà corrisposta la somma stabilita dalla tariffa.

Art.76

"Durata e decorrenza delle concessioni - Rinnovo - Concessione plurima – Divieto di cessione"

Tutte le concessioni cimiteriali amministrative per sepolture private, rilasciate prima della pubblicazione

del DPR n.803, 21/10/1975, sono da ritenersi perpetue (Sentenze del Consiglio di Stato n.5505/02 e n.5316/02).

Le concessioni cimiteriali rilasciate dopo il 21/10/1975 sono a tempo determinato e non possono durare più di novantanove (99) anni, con decorrenza dalla data di assegnazione del sepolcro (area, loculo), art. 93 DPR n. 803/75.

Tutte le concessioni cimiteriali, rilasciate dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno a tempo determinato di anni cinquanta (50).

Le concessioni possono essere rinnovate, alla scadenza, per uguale periodo (di cui al comma 3) previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione del Consorzio cimiteriale sulle esigenze generali del cimitero, del futuro ed eventuale diverso assetto del Cimitero.

È consentita la concessione di loculo o suolo cimiteriale a favore di più soggetti tra loro legati da vincoli di parentela entro il secondo grado.

L'intestazione plurima della concessione non interferisce in ogni caso sul termine di durata della stessa. Con la concessione di loculi il Consorzio cimiteriale conferisce il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Art. 77

"Concessioni speciali"

La Giunta Consortile può deliberare l'assegnazione di concessioni speciali, al di fuori delle normali graduatorie, per accogliere le salme di persone che abbiano acquisito in vita eccezionali benemerienze.

La concessione sarà stabilita con deliberazione della Giunta stessa.

Art.78

"Manutenzione sepolture"

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario,

e l'esecuzione di opere o restauri che il Consorzio cimiteriale ritenesse di prescrivere perché valutata indispensabile o opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o d'igiene. In caso d'inadempienza il Consorzio cimiteriale disporrà con ordinanza, e previa diffida, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme (o di trasferimento di resti mortali, ecc.), subordinandola all'esecuzione dei lavori in parola. Perdurando lo stato di abbandono e d'incuria, per un periodo superiore ad anni 1 (uno) dalla notifica dell'ordinanza o diffida, si provvederà alla dichiarazione di decadenza ai sensi del successivo articolo 113.

Nei compresi nicchii costruiti dal Consorzio cimiteriale, l'Ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere un importo pari al 50% della spesa sostenuta e ripartita, in eguale misura tra i loculi interessati.

Il mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente attiverà la procedura di revoca della concessione.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente le parti decorative costruite o installate dai concessionari.

Art. 79

"Fascicoli delle concessioni cimiteriali"

Per ogni concessione cimiteriale sarà tenuto un fascicolo nel quale saranno registrati i dati concernenti, la concessione, la costruzione di opere, i seppellimenti, le estumulazioni e le successioni debitamente comprovate.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRO E RINUNCIA

Art. 80

"Divisione – Subentri"

Più aventi diritto, alla medesima concessione possono richiedere al Consorzio cimiteriale la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Uno o più degli aventi diritto possono dichiarare la irrevocabile rinuncia per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando sistemi informatici.

In caso di decesso del concessionario gli eredi o loro aventi causa sono tenuti a darne comunicazione al Direttore del Consorzio entro dodici mesi dalla data del decesso, indicando i soggetti aventi diritto a subentrare nella concessione e designando uno di essi quale responsabile nei confronti del Consorzio cimiteriale.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è eseguito dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 100. In difetto di designazione di un rappresentante dei contitolari della concessione, il Consorzio cimiteriale provvederà d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra gli stessi secondo criteri di opportunità.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione la concessione, il Consorzio cimiteriale, provvederà, previa diffida, alla dichiarazione di decadenza.

I resti mortali contenuti nel manufatto oggetto della concessione saranno conservati fino allo scadere dei termini previsti dalla legge in materia di esumazioni ed estumulazioni. In tal caso gli eventuali oneri gravanti sulla concessione saranno assolti dal Consorzio cimiteriale.

Art. 81

"Rinuncia a concessione di sepolture della durata d'anni 99 o perpetua"

Il Consorzio cimiteriale ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione in uso di manufatti costruiti dal Consorzio cimiteriale stesso disponendo il trasferimento nell'ossario comune o nel cinerario dei resti o ceneri lasciati nel manufatto dal rinunciante.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della seguente somma:

_ Per le concessioni dalla durata di 99 anni in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al

momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Consorzio cimiteriale per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

_ Per le concessioni perpetue, in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Consorzio cimiteriale, aumentato fino due/terzi della medesima tariffa in base allo stato di conservazione e del suo riutilizzo, secondo la valutazione dei Servizi Cimiteriali. Nessun rimborso è riconosciuto al concessionario per opere dallo stesso realizzate.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna. Eventuali spese sono a carico del concessionario.

L'assegnazione dei manufatti ceduti avverrà seguendo l'ordine dell'ultima graduatoria ancora aperta alla data in cui è formalizzata la cessione.

Il costo della concessione dei loculi così riassegnati sarà determinato secondo le ultime tariffe di concessione al pubblico di loculi nuovi decurtate del 15%.

Le spese di eventuali riparazioni e ristrutturazione dei loculi riassegnati, e quelle contrattuali, saranno a carico del nuovo concessionario.

Art. 82

"Trasferimento di concessione di aree con parziale o totale costruzione"

Il concessionario di un'area per la costruzione di cappelle, monumenti o tombe di famiglia può trasferire la costruzione realizzata o in corso di realizzazione ad altra persona purché la stessa sia libera da salme, resti o ceneri.

Il trasferimento può avvenire solo per l'intera concessione e non per singole quote.

In tali ipotesi i resti mortali o le ceneri ivi deposte non potranno in alcun modo essere depositate nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Prima di procedere alla cessione del manufatto il concessionario deve denunciare al Consorzio cimiteriale l'intenzione di provvedere all'alienazione del bene specificando quanto segue:

- a) Generalità complete del concessionario e dell'acquirente e loro domicilio;
- b) Dati identificativi della concessione del suolo
- c) Prezzo per il quale si procederà all'alienazione del manufatto compreso patti e condizioni del versamento dello stesso.
- d) Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni di cui al comma precedente o con indicazioni incomplete o imprecise.

Il Consorzio cimiteriale, ricevuta la denuncia, ha facoltà di acquistare il bene al medesimo

prezzo concordato tra il concessionario e l'acquirente.

Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia.

Entro il termine di cui al comma precedente, il provvedimento esecutivo della prelazione è notificato al concessionario e all'acquirente. In pendenza del termine prescritto dal comma precedente l'alienazione è inefficace e al concessionario è vietato provvedere alla consegna del bene.

Il nuovo concessionario dovrà corrispondere il costo di concessione del suolo secondo le ultime tariffe vigenti la nuova concessione avrà la durata prevista dal presente Regolamento.

Il Consorzio cimiteriale non assume alcuna responsabilità nei confronti dei concessionari o di terzi in dipendenza dell'avvenuta cessione.

Art. 83

"Rinuncia a concessione di aree libere"

Il Consorzio cimiteriale ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, resti o ceneri.

In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Consorzio cimiteriale per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata fino a un massimo di ½.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III

DECADENZA, REVOCA ED ESTINZIONE

Art. 84

"Decadenza della concessione"

La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza e nel caso previsto nel successivo articolo 86, quando:

- a) I loculi, assegnati per depositarvi i resti di un defunto, non siano occupati entro un anno dalla concessione;
- b) La costruzione delle sepolture di famiglia o per collettività, non sia iniziata entro un anno
- c) dalla data del contratto, salvo proroga concessa dal Consorzio per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
- d) La salma sia trasferita ad altra sepoltura;
- e) Nel caso di abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempimento ai doveri di manutenzione, previa diffida;

f) Per inadempienza agli obblighi di aggiornamento della concessione trascorsi tre anni dal decesso del concessionario e in caso di mancata assunzione degli obblighi da parte dei subentranti alla concessione;

g) Sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

h) Sia accertato la violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del manufatto realizzato dal Consorzio cimiteriale;

i) In caso di inadempienza, da parte del concessionario o suoi aventi causa, protrattasi per oltre tre anni, nel pagamento degli oneri a qualsiasi titolo dovuti in dipendenza della concessione in atto;

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura e 50 dall'ultima tumulazione, il Consorzio cimiteriale provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Nel caso di cui al punto d) sulla tomba è posto un avviso e, contemporaneamente, all'albo posto all'ingresso del cimitero è pubblicato l'elenco delle sepolture per le quali viene dato inizio alla procedura di decadenza per abbandono. Si procederà inoltre alla notifica della diffida ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Decorso un anno dalla notifica della diffida e dalla pubblicazione dell'elenco all'albo del cimitero è dichiarata la decadenza della concessione con provvedimento del Dirigente Servizio Infrastrutture.

Art. 85

"Revoca della concessione"

Salvo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Ente entrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, della modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In tali casi la concessione è revocata dal Direttore del Consorzio, previo accertamento dei relativi presupposti. Agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito del Cimitero in zona o costruzione indicati dall'Ente, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

Il Consorzio cimiteriale dovrà dare notizia al concessionario provvedendo alla notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del Codice di Procedura Civile almeno un mese prima del giorno fissato per la traslazione delle salme.

Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 86

"Estensioni delle concessioni - Estinzione della concessione"

E' consentita l'estensione delle concessioni già disposte in favore solo di fratelli e sorelle dei concessionari che ne facciano richiesta.

In tal caso il corrispettivo dovuto sarà pari al 30% del costo di concessione.

L'intestazione plurima della concessione non interferisce, in ogni caso sul termine di durata della concessione.

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto dall'atto di concessione o per soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 (novantotto) del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La concessione viene a estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 100, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Consorzio cimiteriale, per mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

La famiglia è considerata estinta quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la posizione delle salme, dei resti o delle ceneri, provvederà il Consorzio cimiteriale collocando i medesimi, previa comunicazione all'ultimo domicilio dell'ultimo concessionario noto, rispettivamente nel campo comune o nel deposito temporaneo per un periodo di anni uno, dopo il quale i resti saranno deposti nell'ossario comunale o nel cinerario comune.

Art. 87

"Effetti della decadenza o della scadenza della concessione"

In caso di decadenza di cui all'art. 84 o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Consorzio cimiteriale, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali valgono il principio accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

In caso di revoca, il Direttore del Consorzio, sentito il sanitario nominato dall'Azienda sanitaria locale, adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o la estumulazione dei feretri per la sistemazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente Regolamento.

Tutti i resti mortali custoditi in loculi la cui concessione revocata,scaduta o decaduta, saranno trasferiti nell'ossario se non richiesti da congiunti e parenti per essere custoditi altrove.

Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa a disposizione del Consorzio cimiteriale, unitamente a quanto previsto dal precedente 1° comma.

I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero o venduti con destinazione del ricavato allo stesso scopo.

Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Consorzio cimiteriale.

TITOLO V
DISPOSIZIONIVARIE
CAPO I

REGISTRI - SCHEDARI – SCADENZARI

Art. 88

“Registro delle concessioni”

Presso il Cimitero consortile è istituito il registro delle concessioni per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni concernenti il cimitero.

A ogni posizione in registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello apposto su ogni concessione nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sul registro è annotata ogni modificazione o cessazione che avviene e comunque ogni operazione cimiteriale.

Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi del titolo costitutivo;
- c) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- d) la natura e la durata della concessione;
- e) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 89

“Registro giornaliero delle operazioni mortuarie”

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 – 53 del D.P.R. 10 settembre 1995, n.285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali e dei supporti informatici.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI - NORME TRANSITORIE
CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 90
"Efficacia delle disposizioni del Regolamento"

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti prima alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; T.U. delle Leggi Sanitarie, della L. n. 130/2001, integrata con il Decreto dell'1 luglio 2002 del Ministero Dell'Interno, e con le Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 e n. 10 del 31 luglio 1998, e della Legge Regione Campania n. 12 del 24 novembre 2001, della L. R. Campania n.20/2006, della L. R. Campania n.2/21.01,2010 art. 75, e con loro eventuali successive modifiche o integrazioni.

In casi particolari non previsti dal presente Regolamento e sempre in conformità con le disposizioni di legge, la Giunta Comunale deciderà caso per caso.

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua esecutività

Art. 91
"Cautele"

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette cinerarie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intendono agisca nel nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per la vertenza in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice.

Art. 92

"Direttore del Consorzio Cimiteriale"

Spetta al Direttore del Consorzio Cimiteriale l'emanazione degli atti inerenti la stipula degli atti di concessione, e ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso e dello Statuto Consortile.

Art. 93

"Concessioni precedenti"

Salvo quanto previsto da disposizioni diverse, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 94

"Sepolture private pregresse"

Per le concessioni esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

CAPO II
NORME TRANSITORIE

Art. 95

"Contratti non ancora stipulati"

Per le concessioni, per le quali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non è stato ancora redatto il relativo contratto, si procederà alla relativa stipula provvedendo alla registrazione solo in caso d'uso.

La durata della concessione resterà invariata e l'inizio coinciderà con la data di:

- Stesura del verbale di assegnazione provvisorio;
- Dalla data di pagamento del corrispettivo la concessione.

Art. 96

"Termini per presentazione istanze"

Tutti i termini per la presentazione di istanze o altri atti simili introdotti per la prima volta dal presente regolamento decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
 Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

1167
 07/05/2015

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0287679 27/04/2015 10,52

Mitt. : 520403 U00 Provenienza Istituto sanit-pr...
 Dest. : CONSORZIO CIMITERIALE COMUNI DI ARZANO-CASORIA-CASAVATO...
 Classifica : 52.4. Fascicolo : 121 del 2015



Al Consorzio Cimiteriale
 Comuni di Arzano-Casoria-Casavatore
 Via Porziano s.n.c.
 80022 Arzano (NA)

*Al sig. F. Viorzi
 di Arzano in
 riferimento al
 regolamento del
 cimitero di Arzano
 07/05/2015*

OGGETTO: Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale;
 Parere Consulta Regionale.

In riferimento alla v.s. nota prot. n. 552 del 11/02/2015, si comunica che il regolamento di Polizia Mortuaria è stato esaminato dalla Consulta Regionale delle attività funerarie e cimiteriali nella seduta del 25/03/2015.

Come previsto dalla L.R. 12/01 Capo IV art. 9 comma 3, la Consulta Regionale ha espresso il proprio parere ed osservazioni, trasmesse con nota prot. n. 065/U/Consulta del 31/03/2015, che si rimettono in allegato alla presente.

Tanto per il seguito di Vs. competenza.

Il Direttore Generale
 Dott. Mario VASCO

P. Oliviero
 P. Oliviero



Regione Campania
Consulta delle Attività Funerarie e Cimiteriali
Art. 12 della Legge Regionale 24/11/2001, n. 12
presso Assessorato alla Sanità - Centro Direzionale Isola C3 - Napoli

OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL CONSORZIO
CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CASORIA-ARZANO-CASAVATORE (NA) - allegato
"A" al verbale del 25-03-2015.

NOTA DATATA 11/02/2015 PROT. N. 552 INVIATA DAL CONSORZIO CIMITERIALE
TRA I COMUNI DI CASORIA-ARZANO-CASAVATORE (NA), AVENTE AD OGGETTO:
Regolamento di Polizia mortuaria comunale.

Dopo attenta lettura e valutazione dei contenuti dei singoli articoli del Regolamento la Consulta
esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 9 comma 3 Legge Regionale 24/11/2001, n.12.

Visto

[Handwritten signatures]

